

prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015

Prova formatasi in diverso giudizio - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni - Differenti regole di ammissione e assunzione - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015

Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (costituita, nella specie, da una deposizione testimoniale resa in assenza del contraddittorio nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato nella fase svoltasi dinanzi al consiglio dell'ordine locale, culminato poi nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, giudice speciale istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015